

***COMUNE DI VICOFORTE***  
***PROVINCIA DI CUNEO***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE I.R.P.E.F.**

**DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 07.02.2007**

## **Articolo 1 – OGGETTO**

Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 2 – SOGGETTI PASSIVI**

Sono soggetti passivi dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Vicoforte, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

## **Articolo 3 – SOGGETTO ATTIVO**

Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Comune di Vicoforte.

## **Articolo 4 – MODALITA' DI APPLICAZIONE**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sulle reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917.

## **Articolo 5 – ALIQUOTA**

Con decorrenza dall'anno 2007, l'aliquota viene stabilita nella misura del 0,6 per cento ( zero virgola sei per cento) da applicare al reddito di cui al precedente articolo 4, con una soglia di esenzione per importi imponibili inferiori ad € 5.000,00 (cinquemila).

## **Articolo 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le modalità di pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono stabilite dalla legge e attualmente sono determinate, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, come segue:

- a) il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'articolo 5 al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi dell'art. 4;
- c) ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota di cui all'articolo 5 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente dell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
- d) relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre a quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

#### **Articolo 7 – ACCERTAMENTO**

Per quanto riguarda l'accertamento si rimanda a quanto stabilito dai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

#### **Articolo 8 – NORME CONCLUSIVE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.